



**CITTA' DI TRAPANI**

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

## Determinazione del Dirigente

### Determinazione n. 465 del 09/02/2026

Proposta n. 05 652/2026

**Oggetto:** DICHIARAZIONE DELLA RISOLUZIONE, DECADENZA E/O REVOCA DELLA CONCESSIONE E DELLA ACCESSIVA CONVENZIONE REP. GEN. N. 53744 DEL 06/10/2023 AVENTE AD OGGETTO LA RIQUALIFICAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PALAZZETTO DELLO SPORT ETTORE DAIDONE" - ART. 5 D.LGS. 38/2021

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2217 del 07.07.2023 il Comune di Trapani ha indetto un avviso pubblico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2021 per l'affidamento in concessione della riqualificazione e gestione del Palazzetto dello Sport "Ettore Daidone";
- la concessione è stata aggiudicata alla società Trapani Shark SSD a r.l., unica proponente, in quanto società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, requisito richiesto dal bando e dalla norma appena richiamata;
- il 25.09.2023 è stata adottata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 347 avente ad oggetto *"Riconoscimento dell'interesse pubblico del progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo denominato "palazzetto dello sport Ettore Daidone", presentato dalla Trapani Shark s.s.d., affidamento della gestione gratuita ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 38/2021 e approvazione dello schema di convenzione"*;
- in data 06 ottobre 2023, Rep. Gen. n. 53744, è stata stipulata tra il Comune di Trapani e la società TRAPANI SHARK S.S.D. A R.L. una Convenzione per la riqualificazione e successiva gestione dell'Impianto Sportivo "Palazzetto dello Sport Ettore Daidone", ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 38/2021;
- il citato art. 5 del D.Lgs. 38/2021 prevede che la concessione sia destinata ad Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche (no profit);
- la Convenzione in oggetto definisce specifici obblighi a carico del Concessionario, ivi inclusi l'uso universalistico dell'impianto concesso, la promozione di attività di inclusione sociale autorizzate del comune, il pagamento di tutte le utenze, la rendicontazione economica degli

investimenti effettuati, dei costi operativi di gestione e di tutte le entrate generate dall'impianto;

- con nota n. 17807 del 27.02.2025 il Dirigente del Settore III richiedeva la rendicontazione delle attività sociali, delle spese sostenute e delle entrate generate dall'impianto alla società Trapani Shark S.S.D. a r.l., ai sensi dell'art. 8 lettera f della convenzione stipulata; inoltre si richiamava al rispetto dell'art. 18 della convenzione che prevedeva che tutte le utenze elettriche ed idriche fossero a carico del concessionario, invitando a quantificare in contraddittorio con un tecnico di fiducia della Trapani Shark, la stima dei consumi elettrici di competenza, atteso che il contatore elettrico è in comune con altri impianti; l'ufficio invitava altresì la ditta a collocare idoneo contascatti al fine di agevolare le operazioni in futuro;
- con nota prot. n. 21269 dell'11.03.2025 la Società presentava una relazione delle attività sociali svolte nella stagione 2023/2024, la scheda contabile relative alle spese di manutenzione su beni di terzi relative all'ultimo bilancio approvato (2023), fatture per un valore di circa 300.000 euro relativi a lavori di manutenzione relativi alla ditta Trapani Shark SSD; per le spese sostenute nel 2024 la ditta rimandava all'approvazione del bilancio 2024, che diceva in corso di approvazione;
- con prot. n. 44253 del 21.05.2025 l'Ufficio diffidava la Trapani Shark a volturare il contratto di fornitura idrica, al fine di consentire al Comune di emettere le fatture per il consumo idrico con la giusta intestazione;
- con prot. n. 44714 del 22.05.2025, l'Ufficio diffidava la Trapani Shark SSD al pagamento di € 122.342,34 di spese elettriche, atteso che la società non aveva mai provveduto ad avviare una propria stima dell'importo in contraddittorio con l'ufficio, né ad installare idoneo contascatti;
- successivamente l'Ufficio in data 26.05.2025 provvedeva ad estrarre certificato camerale storico della società (Documento n. T 604839785), nel quale si evinceva che in data 13.06.2024 con atto pubblico rep n. 21562 del 13.06.2024, rogato presso il notaio Saverio Camilleri, la società aveva provveduto a variare l'oggetto sociale modificando l'atto costitutivo in cui la società da "no profit" diventava "profit", trasformandosi da SSD a SRL;
- che dal certificato camerale storico della società e dal fascicolo camerale, si evinceva che tale cambiamento sarebbe stato necessario, secondo quanto affermato dai rappresentanti della Società, per l'iscrizione della squadra al campionato di serie A1 nella stagione 2024-2025;
- che si legge nel verbale di Assemblea del 13.06.2024: *"- Adeguamento dello Statuto sociale al Decreto Legislativo numero 36/2021 e alla normativa in materia di società sportiva professionistica e delibere conseguenti.*

*Aperta la seduta e presa la parola il Presidente, passando subito alla trattazione dei due punti all'ordine del giorno, tra di loro connessi, rappresenta all'assemblea dei soci che l'esaltante raggiungimento dell'obiettivo prefissato ad inizio dell'attuale stagione sportiva, e cioè la promozione nella serie A1 del Campionato di Basket ottenuta a Bologna il giorno 09 giugno 2024, comporta - tra l'altro - la necessità di passare nei rapporti di lavoro e nei rapporti commerciali da un regime di "dilettantismo sportivo" ad un regime di "professionismo sportivo" con la conseguente necessità immediata di adeguare lo statuto e con esso i parametri*

*giuridico-economici della società. A questo si aggiunga che il Decreto Legislativo numero 36/2021, già in vigore, prevede che tutte le società sportive debbano provvedere ad adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni normative entro il giorno 30 giugno 2024”.*

- che tale modifica dell’atto costitutiva non è mai stata formalmente comunicata a questo ufficio, nonostante tale comunicazione fosse rilevante ai fini del possesso dei requisiti soggettivi della società;
- al fine di trovare una conciliazione dei rapporti dare/avere tra l’ente concedente e il concessionario il Sindaco convocava un tavolo tecnico tra le parti, che, a seguito di diversi rinvii, veniva fissato il 3 giugno 2025;
- che in seno al tavolo tecnico venivano, pertanto, avanzate alcune soluzioni tecnico-giuridiche per superare la problematica del mutamento dell’oggetto sociale e della natura del soggetto concessionario;
- che in data 17 giugno 2025 l’Ufficio richiedeva, a supporto della documentazione mancante, anche i disegni contabili, e, in quella sede, la TRAPANI SHARK S.S.D. A R.L. chiedeva informalmente di rimandare i lavori al 7 luglio, data per la quale era prevista l’iscrizione alla Lega della squadra di basket;
- che con nota n. 55635 del 26.06.2025 la TRAPANI SHARK S.R.L. provvedeva, in contraddittorio, a ricostruire i consumi e le potenze elettriche impegnate nel Pala Daidone, contestando di fatto il pagamento di € 122.342,34 di spese elettriche;
- che con nota n. 55691 del 26/06/2025 la TRAPANI SHARK S.S.D. A R.L. presentava una relazione tecnica illustrativa degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati, con schede di sintesi e un elenco fatture per una spesa di € 2.275.083,40 sino al 31.12.2024, di cui una parte ricevute da Sport Invest srl;
- che tutte le fatture trasmesse non riportavano regolare quietanza;
- che con nota n. 55960 del 26.06.2025 la TRAPANI SHARK S.R.L. trasmetteva i Bilanci Trapani Shark 2023 e 2024, e del socio Sport Invest solo per il 2023, atteso che quello del 2024 era in fase di approvazione;
- che con nota 69346 del 14.08.2025 il Sindaco comunicava alla parte, nonché ai dirigenti di questo ente e a S.E. il Prefetto, che *“L’Amministrazione Comunale, ribadendo allo stato comunque preminente, e sotto i diversi profili ascrivibili alle funzioni del Sindaco, l’interesse generale della rappresentata comunità nell’assicurare il regolare svolgimento del campionato, continua a garantire l’utilizzo del Palazzetto dello Sport “Ettore Daidone” sito nel Piazzale Ilio per la stagione sportiva 2025/2026, e ciò, in attesa di procedere nel rispetto di leggi, regolamenti, normative anche di natura contabile e della giurisprudenza amministrativa e contabile, ai necessari approfondimenti e precisazioni funzionali, tanto per la composizione anche transattiva (entro e non oltre il 31/10/2025) delle posizioni tra le parti nonché all’adozione di tutti i provvedimenti amministrativi consequenziali a tutela degli interessi anche patrimoniali dell’Ente, ivi comprese le procedure di evidenza pubblica per eventuali successive assegnazioni dell’impianto, fermo restando il richiesto assolvimento dei*

*canoni elettrici e idrici (oggetto di contraddittorio e salvo conguaglio) nonché degli adempimenti conseguenti alle posizioni fiscali e tributarie di competenza comunale.”*

- Con nota n. 93319 del 5/11/2025 è stato disposto l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di risoluzione, decadenza e/o revoca della concessione e dell'accessiva convenzione Rep. Gen. n. 53744 del 06.10.2023 avente ad oggetto la riqualificazione e successiva gestione dell'Impianto Sportivo denominato “Palazzetto dello Sport Ettore Daidone” per sopravvenuta perdita del requisito soggettivo essenziale richiesto dalla legge per l'affidamento originario ai sensi dell'art. 5 D.L.s n. 38/2021, oltre che per gli inadempimenti all'uopo contestati, sulla base delle argomentazioni che seguono;
- la trasformazione dell'affidatario da società non lucrativa a società con scopo di lucro incide su un carattere essenziale della procedura di affidamento e del rapporto che ne è sorto, dando vita ad una fattispecie di modifica sostanziale;
- ai sensi dell'art. 189, comma 1, del decreto Lgs. n. 36/2023 *“Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione nei casi seguenti: [...] d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze: [...] 2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della direttiva 2014/23/UE”*;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 189, del decreto Lgs. n. 36/2023 *“La modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale se la natura della concessione muta nella sua essenza rispetto a quella inizialmente conclusa. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:*
  - a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione;*
  - b) la modifica cambia l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;*
  - c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;*
  - d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d)”;*
- ai sensi dell'art. 190, comma 1, del decreto Lgs. n. 36/2023, *“L'ente concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano: a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione; [...]”*;

- in data 25 ottobre l'ANAC ha pubblicato un parere di funzione consultiva n. 33 del 8 ottobre 2025 avente per oggetto "Affidamento gestione impianti sportivi – art. 5 d.lgs. 38/2021", nel quale si definiscono puntualmente le caratteristiche di un affidamento di un impianto sportivo ex art. 5:

*“(i) sotto il profilo soggettivo, la disposizione può trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui un’Associazione o Società Sportiva senza fini di lucro, abbia presentato all’ente locale una proposta relativa ad un impianto da riqualificare;*

*(ii) all’ente locale deve pervenire una sola proposta in tale senso;*

*(iii) la proposta, corredata da un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria, deve riguardare un impianto sportivo da “rigenerare, riqualificare o ammodernare”, quindi un impianto che necessita di importanti lavori di adeguamento, in quanto evidentemente non più adeguato alle sue esigenze funzionali;*

*(iv) la proposta deve perseguire la finalità di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile;*

*(v) il valore dell'affidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria individuata dall'art. 14 del Codice”;*

- sulla base della suddetta normativa e degli interventi applicativi dell'ANAC, non è prospettabile la prosecuzione dell'attuale rapporto con un soggetto che non abbia le caratteristiche dettate dall'art. 5 del d. lgs. n. 38/2021 e dagli atti della procedura impiegata da questo Comune per la scelta del concessionario;
- allo stato attuale non è rispettato il principio di continuità nel possesso dei requisiti nel corso della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
- è da escludere che si possa mutare la struttura del rapporto concessorio per adattarla alla natura lucrativa assunta dal nuovo soggetto giuridico;
- la documentazione fin qui fornita non ha dimostrato l'uso *no profit* dell'impianto e l'avvio delle attività volte a favorire l'inclusione sociale e l'apertura alla collettività dell'impianto (art. 15, comma 1 della Convenzione);
- con la trasformazione da SSD a s.r.l. la concessione muta nella sua essenza rispetto a quella inizialmente conclusa, e il “nuovo” operatore economico non soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, avendo una natura giuridica che ne avrebbe impedito l'ammissione alla procedura;
- tale la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione;
- la modifica cambia l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;

INOLTRE

- la rendicontazione (artt. 11, comma 2, e 8, lett. F della Convenzione) offerta dalla TRAPANI SHARK S.R.L. non comprova la spesa nel suo effettivo compimento, mancando del tutto le fatture quietanzate, i contratti d'appalto con le ditte fornitrici di lavori, servizi e forniture, i collaudi e i certificati di regolare esecuzione, i disegni contabili, tutte le certificazioni di conformità degli impianti effettuati e delle attrezzature acquistate;
- la rendicontazione difetta anche della definizione analitica di tutti i costi operativi sostenuti nella gestione dell'impianto e manca della comprova del dettaglio di tutte le entrate generate dall'impianto stesso;
- i bilanci presentati possono essere assunti come strumenti di specifica di alcune spese, ma non certo di rendicontazione dell'attività di gestione dell'impianto, che deve avere una sua configurazione autonoma e separata dai bilanci delle società, nella quale si evincano chiaramente entrate e uscite, vincolate solo a tale gestione;
- tutti i costi che hanno risentito della trasformazione della Società in soggetto con scopo di lucro, per la partecipazione alla lega dei professionisti, non possono essere riconosciuti;
- tutti i costi sostenuti da un soggetto terzo rispetto alla Concessione (Sportinvest srl) che non sono riconducibili al concessionario, mancando qualsiasi autorizzazione da parte della stazione appaltante ed essendo sconosciuti eventuali rapporti con tale soggetto riguardanti la riqualificazione del Palazzetto, appaiono al momento non rendicontabili;
- trattasi di inadempimenti che, per la loro rilevante gravità, alterano l'equilibrio originario della convenzione, incidendo su profili essenziali e qualificanti della stessa, peraltro espressamente disciplinati dall'art.15, comma 1 della Convenzione, secondo cui *“La convenzione verrà revocata da questo Comune nel caso in cui il Concessionario non dimostri annualmente l'utilizzo no profit dell'impianto ...”*;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- In tale nota, si avvisava la Società TRAPANI SHARK S.R.L. che, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., aveva facoltà di presentare, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della presente comunicazione, memorie scritte e/o documenti e di chiedere di essere ascoltata dall'Ufficio procedente, al fine di controdedurre in merito a quanto contestato e di proporre eventuali soluzioni alternative, ove ammesse dalla legge, fermo restando l'obbligo di Codesta società ad ottemperare alle richieste dell'ente in ordine alla rendicontazione e ai lavori eseguiti, come sopra indicati. Decorso inutilmente il suddetto termine, o valutate insufficienti le eventuali controdeduzioni, il Comune di Trapani avrebbe proceduto all'adozione del provvedimento definitivo di Risoluzione, decadenza e/o revoca della Concessione e della accessiva Convenzione, con le conseguenti azioni, comunque tenendo conto della nota sindacale n. 69346 del 14.08.2025.
- Con nota n. 99857 del 26/11/2025 la Trapani Shark s.r.l. produceva controdeduzioni e memorie difensive ex artt. 7 e 10-bis L. 7 agosto 1990 n.241;
- In sintesi la Trapani Shark srl sosteneva che:
  1. In merito alla trasformazione da S.S.D, a S.R.L., essa è stata necessaria ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici e che la trasformazione societaria non

avrebbe determinato di per sé, mutamento sostanziale del soggetto giuridico concessionario, né integrato ipotesi di cessione illecita della concessione;

2. In merito all'inadeguatezza della rendicontazione delle spese sostenute la società riteneva invece adeguata la documentazione già trasmessa;
  3. In merito ai costi sostenuti da Sportinvest s.r.l., la società specificava che la Sportinvest è socio unico e che i o sostenuti dalla controllante sono stati registrati come conferimenti in conto capitale o contributi soci;
- Infine la Società si diceva disposta a valutare la possibilità di un accordo transattivo ex art.11 L.241/90 ovvero di procedere alla restituzione del Palazzetto a fronte del rimborso integrale da parte del Comune delle spese sostenute e richiedeva un'audizione immediata;
  - Con n. 103681 del 09/12/2025 l'Ufficio ribadiva che la documentazione sino a quel momento prodotta dalla Società con riferimento alla rendicontazione, dimostrante l'uso no profit del Palazzetto era carente e non idonea a soddisfare gli obblighi convenzionali. Anche la documentazione fornita, relativa alle attività volte a favorire l'inclusione sociale e all'uso universalistico dell'impianto risultava carente e non debitamente autorizzate da quest'Amministrazione;
  - Alla luce di ciò, ribadendo integralmente quanto contenuto nell'avvio del procedimento di risoluzione, decadenza e/o revoca della concessione e dell'accessiva convenzione Rep. Gen. n. 53744 del 06.10.2023 si fissava l'audizione richiesta per mercoledì 17 dicembre alle ore 15,30 presso la Sala Riunioni del Settore Terzo in via Libica, 12 (II piano) per l'incontro tra le parti.
  - Con nota n. 103895 del 10/12/2025 la società provvedeva a contestare in fatto e in diritto le argomentazioni di questo Comune e comunicava che non si sarebbe presentata all'audizione;
  - Successivamente da organi di stampa (Sky Sport del 12 gennaio 2026) si apprendeva che il giudice sportivo aveva disposto l'esclusione della Trapani Shark dalla partecipazione del campionato di serie A per la stagione sportiva 2025-2026;
  - Con nota n. 2930 del 13.01.2026 la società Trapani Shark s.r.l. comunicava formalmente di avere mutato la propria ragione sociale in "*SSD e pertanto, priva di scopo di lucro, in conformità alla normativa vigente in materia*", richiedendo la non prosecuzione del presente procedimento di revoca della concessione del Palazzetto;
  - In data 26 gennaio 2026 la Corte Sportiva di Appello rigettava il reclamo del Trapani Shark avverso l'esclusione dal campionato, l'inibizione del Presidente, nonché l'ammenda di € 600.000;
  - Considerato che, per altro, ai sensi dell'avviso per l'individuazione di soggetti interessati a riqualificare e gestire impianti sportivi ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. 38/2021, le Associazioni e Società Sportive non dovevano trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare d'appalto o dalla stipula di contratti con la pubblica amministrazione, questo Ufficio ha rifatto le verifiche di legge, dalle quali si ecinceva che:

- con nota n.9382 del 03/02/2026 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani attestava per la Società Trapani Shark violazioni gravi definitivamente accertate ai sensi dell'art. 94, comma 6, del D. Lgs. n.36 del 2023;
- il DURC, richiesto in data 14 gennaio 2026, risulta alla data odierna attualmente in verifica, non potendo attestarne la regolarità;
- Con nota n.8935 del 02/02/2026, anche la Società di riscossione SOGET comunicava una situazione tributaria della Trapani Shark non regolare inerente la situazione dei tributi locali;
- Tali inadempienze attestano che la Società si trova in una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;

**RITENUTO CHE:**

- la nota prot. n. 2930/2026 costituisca, nei fatti, una confessione tardiva da parte della società Trapani Shark circa l'obbligatorietà del requisito "non profit", confermando l'originaria non conformità della trasformazione in S.r.l. rispetto alla normativa vigente;
- la proposta di una "re-trasformazione" in SSD non assume alcun rilievo sanante, risultando del tutto influente sullo stato del procedimento e idonea a elidere le gravi e plurime violazioni contestate da questo Ufficio;
- tale operazione, avendo efficacia meramente ex nunc (per il futuro), non può in alcun modo sanare retroattivamente l'inadempimento già perfezionatosi, né cancellare il periodo di gestione illegittima del bene pubblico effettuata da un ente profit in violazione del presupposto legale (art. 5 D.Lgs. 38/2021) e contrattuale (art. 15 della Convenzione);
- il venir meno dei requisiti soggettivi essenziali rappresenti un vizio insanabile che ha leso irrimediabilmente il rapporto fiduciario e la causa stessa dell'affidamento diretto, imponendo a questa Amministrazione il dovere di risolvere la Convenzione per tutelare l'interesse pubblico, la trasparenza e la libera concorrenza tramite l'indizione di una nuova procedura di gara;
- che il mutamento del profilo soggettivo del concessionario e le accertate negligenze gestionali risultano incompatibili con la prosecuzione della convenzione; ritenuto pertanto che l'interesse pubblico alla tutela del bene pubblico (Impianto sportivo) possa essere garantito solo attraverso la cessazione del rapporto, per le ragioni già dedotte nella comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 93319 del 05.11.2025, le cui risultanze istruttorie si intendono qui confermate;
- **DATO ATTO**, infine, che i provvedimenti di decadenza, risoluzione e revoca determinano l'immediata estinzione del rapporto contrattuale/concensuario e, di conseguenza, il venir meno dell'unico titolo giuridico legittimante la detenzione e la gestione dell'impianto sportivo da parte della Società; accertato che, per l'effetto, l'obbligo di restituzione del bene costituisce una conseguenza diretta e automatica della cessazione della Convenzione, la permanenza di Codesta Società nell'immobile oltre i termini prescritti si configurerebbe come occupazione *sine titolo* e detenzione illegittima, con ogni conseguente responsabilità in ordine al risarcimento dei danni e all'avvio delle procedure di sgombero coattivo;



- **CONSIDERATO** che nei giorni scorsi la Polizia Municipale ha segnalato a questo Ufficio prelevamenti non autorizzati di arredi e attrezzature dal Palazzetto;
- **RILEVATO** che lo stato di inutilizzo prolungato espone il Palazzetto dello Sport a concreti e imminenti rischi di atti vandalici, occupazioni abusive o danneggiamenti, che potrebbero compromettere l'integrità del patrimonio comunale e la sicurezza dei luoghi;
- **RITENUTO** pertanto sussistente il motivo di urgenza e necessità di riprendere l'immediata disponibilità materiale del bene per assicurarne la custodia e la conservazione..."

- **Visti**

- il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;
  - il D.Lgs. n. 118/2011;
  - la direttiva prot. n. 41467 del 10/04/2013 integrata dalla successiva prot. n. 42506 del Segretario Generale avente ad oggetto: determinazioni dirigenziali – controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile;
- Visto l'art. 10 comma 1 del Regolamento della disciplina dei controlli interni, giusta delibera di consiliare n. 29/2013, che così recita: il controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'atto di liquidazione è assicurata nella fase preventiva della sua formazione da ogni Responsabile di Settore ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Le determinazioni, una volta acquisito il numero di protocollo, vengono trasmesse al servizio finanziario. Qualora l'atto di liquidazione non possa essere eseguito perché non conforme alle norme in materia, è restituito al responsabile del servizio competente adeguatamente motivato;

## **PROPONE**

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti di:

- **DICHIARARE LA DECADENZA** della società Trapani Shark S.r.l. (già SSD a r.l.) dalla concessione per la riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo "Palazzetto dello Sport Ettore Daidone" per i motivi esposti in premessa.
- **DICHIARARE LA RISOLUZIONE** della Convenzione accessiva Rep. Gen. n. 53744 del 06.10.2023, con effetto immediato, per grave inadempimento contrattuale e sopravvenuta carenza dei requisiti di legge del contraente.
- **DISPORRE**, per le motivazioni sopra esposte, la **REVOCA** della Convenzione Rep. Gen. n. 53744 del 06.10.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della stessa, a causa del venir meno del requisito essenziale dell'assenza di scopo di lucro in capo al soggetto concessionario, a seguito della trasformazione societaria da Trapani Shark SSD a r.l. a Trapani Shark S.r.l.;
- **DISPORRE** l'immediata immissione nel possesso del Palazzetto dello Sport tramite sostituzione delle serrature, stante l'urgenza di garantire la custodia del bene ed evitare atti di vandalismo derivanti dal cessato utilizzo della struttura. L'Ente, a garanzia dell'integrità dei beni mobili ancora presenti, procederà alla contestuale sigillatura degli accessi e si impegna a non fare ingresso nei locali nei successivi 15 giorni, se non in concomitanza con le operazioni di sgombero della Trapani Shark, che dovranno avvenire previo accordo con gli uffici comunali e tramite accesso accompagnato da personale dell'Ente. Si avverte che,

decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, i sigilli verranno rimossi e i beni ancora presenti saranno considerati abbandonati; l'Ente procederà pertanto allo smaltimento o all'incameramento degli stessi, con addebito delle relative spese al destinatario.

- ORDINARE alla predetta società la riconsegna dell'impianto sportivo "Palazzetto dello Sport Ettore Daidone", distinto al catasto urbano al Foglio n.8 Particella n.729, libero da persone o cose, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla notifica del presente provvedimento. Qualsiasi accesso alla struttura comunale dovrà essere preventivamente autorizzato da questo ufficio.
- DI AVVERTIRE che, in caso di mancata ottemperanza al rilascio nel termine indicato, l'Amministrazione procederà all'esecuzione forzata in via amministrativa, immettendosi coattivamente nel possesso dell'immobile mediante l'ausilio della Forza Pubblica, e ciò con addebito dei costi a danno dei destinatari e successivo recupero delle spese sostenute, con addebito delle relative spese a carico del soggetto inadempiente;
- NOTIFICARE il presente provvedimento alla società Trapani Shark S.r.l. a mezzo PEC (trapanishark@pec.it) e trasmetterlo agli uffici competenti per gli adempimenti di rito (Polizia Municipale, Segreteria generale, Gabinetto del Sindaco, Ufficio Legale), nonché per debita conoscenza alla Prefettura di Trapani;
- AVVERTIRE che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.
- Di demandare all'Ufficio Patrimonio e all'Ufficio legale del Comune il recupero delle somme dovute dalla Trapani Shark a questo Comune, nonché l'inventariazione di tutti gli impianti, arredi e attrezzature del Palazzetto, transitati nel patrimonio di questo Comune.

*IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*

II DIRIGENTE  
AMENTA ORAZIO

## **IL DIRIGENTE**

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;

Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'O.R.EE.LL

## **DETERMINA**

1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto : **DICHIARAZIONE DELLA RISOLUZIONE, DECADENZA E/O REVOCA DELLA CONCESSIONE E DELLA ACCESSIVA CONVENZIONE REP. GEN. N. 53744 DEL 06/10/2023 AVENTE AD OGGETTO LA RIQUALIFICAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PALAZZETTO DELLO SPORT ETTORE DAIDONE" - ART. 5 D.LGS. 38/2021;**

2) dare atto che la presente determinazione:

- è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 08.04.2016;
- va pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
- l'esecutività dell'atto è assicurata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 30.04.1991, n.10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni

## **RENDE NOTO**

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, li 09/02/2026

**Sottoscritta dal Dirigente**



**AMENTA ORAZIO**

*(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)*

**in data 09/02/2026**